

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 226

Anno 56

06 novembre 2025

N. 276

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI,
DELLO STATUTO DELLA

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO



Bagno di Romagna



Cesena



Mercato Saraceno



Montiano

S.P.Q.S.
Sarsina

Verghereto

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Consiglio Comunale di Bagno di Romagna | Del. n. 62 del 29/11/2013 |
| - Consiglio Comunale di Cesena | Del. n. 78 del 12/12/2013 |
| - Consiglio Comunale di Mercato Saraceno | Del. n. 69 del 14/11/2013 |
| - Consiglio Comunale di Montiano | Del. n. 37 del 14/11/2013 |
| - Consiglio Comunale di Sarsina | Del. n. 69 del 14/11/2013 |
| - Consiglio Comunale di Verghereto | Del. n. 64 del 28/11/2013 |

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'Interno ai fini previsti dall'art. 6 D.Lgs. n. 267/2000.

Modificato con delibere di Consiglio dell'Unione n. 27 del 10/11/2014 e n. 11 del 29/09/2025

I N D I C E

TITOLO I	PRINCIPI FONDAMENTALI	
ART. 1	OGGETTO	pag. 6
ART. 2	STATUTO E REGOLAMENTI	pag. 6
ART. 3	SEDE DELL'UNIONE, STEMMMA E GONFALONE	pag. 7
ART. 4	FINALITÀ	pag. 7
ART. 5	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	pag. 7
ART. 6	DURATA E SCIOLIMENTO DELL'UNIONE	pag. 8
ART. 7	ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE	pag. 9
ART. 8	CONFERIMENTO DI FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI	pag. 10
ART. 9	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE	pag. 10
ART. 10	FORME COLLABORATIVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI	pag. 11
ART. 11	SUB AMBITI	pag. 11
ART. 12	CONFERENZA DEI SINDACI DI SUB AMBITO	pag. 12
ART. 13	ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN SUB AMBITI	pag. 13
TITOLO II		GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE
ART. 14	GLI ORGANI DI GOVERNO	pag. 14
<i>IL CONSIGLIO</i>		
ART. 15	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	pag. 15
ART. 16	COMPETENZE DEL CONSIGLIO	pag. 15
ART. 17	ELEZIONI, DIMISSIONI, SURROGAZIONI E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	pag. 16

ART. 18	DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE	pag. 16
ART. 19	GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE	pag. 17
ART. 20	INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA	pag. 17
ART. 21	PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E PRESIDENZA	pag. 18
ART. 22	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	pag. 18
ART. 23	DISCIPLINA DELLE SEDUTE	pag. 18
ART. 24	VOTAZIONI	pag. 19
ART. 25	COMMISSIONI CONSILIARI	pag. 19
<i>LA GIUNTA</i>		
ART. 26	COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	pag. 19
ART. 27	COMPETENZE DELLA GIUNTA	pag. 20
<i>IL PRESIDENTE</i>		
ART. 28	IL PRESIDENTE	pag. 20
ART. 29	IL VICEPRESIDENTE	pag. 21
ART. 30	ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE	pag. 21
TITOLO III	ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	
ART. 31	PRINCIPIO DI DISTINZIONE	pag. 23
ART. 32	PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	pag. 23
ART. 33	PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	pag. 24
ART. 34	PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE	pag. 24
ART. 35	PARITÀ DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ	pag. 24
ART. 36	PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE	pag. 25

ART. 37	PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pag. 25
ART. 38	PRINCIPIO DI PREMIALITÀ	pag. 25
ART. 39	DIRETTORE DELL'UNIONE	pag. 25
ART. 40	SEGRETARIO DELL'UNIONE	pag. 26
ART. 41	RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI	pag. 26
ART. 42	INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	pag. 26
TITOLO IV	ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	
ART. 43	PRINCIPI GENERALI	pag. 27
ART. 44	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	pag. 27
ART. 45	PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ	pag. 27
TITOLO V	FINANZA E CONTABILITÀ	
ART. 46	FINANZE DELL'UNIONE	pag. 28
ART. 47	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE	pag. 28
ART. 48	GESTIONE FINANZIARIA	pag. 28
ART. 49	ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	pag. 29
ART. 50	SERVIZIO DI TESORERIA	pag. 29
TITOLO VI	ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
ART. 51	CRITERI GENERALI	pag. 30
ART. 52	CONSULTAZIONI	pag. 30
ART. 53	ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE	pag. 30

ART. 54	INFORMAZIONE E TRASPARENZA	pag. 31
ART. 55	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	pag. 31
ART. 56	ACCESSO CIVICO	pag. 31
ART. 57	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 32
TITOLO VII	NORME TRANSITORIE E FINALI	
ART. 58	CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA	pag. 33
ART. 59	VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	pag. 33
ART. 60	ATTI REGOLAMENTARI	pag. 33
ART. 61	ENTRATA IN VIGORE – CLAUSOLA DI RINVIO	pag. 33
ALLEGATO “A”	STATUTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO – CONFERIMENTI DI FUNZIONI E CONVENZIONI ATTIVE	pag. 34

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
OGGETTO

- 1) Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato Unione dei Comuni "Valle del Savio".
- 2) L'Unione dei Comuni Valle del Savio, composta dall'insieme dei territori dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, in seguito chiamata Unione, è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente Statuto.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato in fase costitutiva dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione, conformemente a quanto disposto all'art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Lo stesso, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 3) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati che rappresentino i 2/3 dei voti assegnati.
- 4) L'Unione adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e negli ambiti di propria competenza. I regolamenti approvati dall'Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica.
- 5) Le risorse utilizzate per il funzionamento dell'Unione derivano dai trasferimenti dei Comuni nonché dalle altre entrate tributarie ed extratributarie previste dalla legge. Ogni Comune conserva la propria autonomia nel definire i servizi da assegnare all'Unione per la gestione e nel determinare le loro caratteristiche qualificanti. Conseguentemente, ogni scelta determinata dal singolo Comune deve prevedere le rispettive risorse dirette da trasferire all'Unione per l'espletamento del servizio richiesto. Nel riparto dei costi imputabili ad ogni ente, tenendo conto delle caratteristiche della funzione o dei servizi conferiti, potranno essere previste anche forme equitative, nell'intento di perseguire obiettivi di uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nell'ambito del contesto unionale.

ART. 3
SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

- 1) La sede legale dell'Unione è individuata nel Palazzo Municipale del Comune di Cesena, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione.
- 2) Gli organi e gli uffici dell'Unione possono essere ubicati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio che la delimita, che assumono il carattere di sedi operative sotto il profilo logistico e funzionale.
- 3) L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti, previa autorizzazione del Presidente, sentita la Giunta dell'Unione.

ART. 4
FINALITÀ

- 1) L'Unione dei Comuni Valle del Savio, costituita nel rispetto delle norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, dell'ordinamento sulle autonomie locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunalì che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
- 2) L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, garantendo a tutti i cittadini della stessa pari opportunità di accesso ai servizi, concorrendo inoltre a curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo.
- 3) La stessa, attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione associata orientati dai principi di differenziazione e di adeguatezza, valorizza le differenze che si possono riscontrare fra i Comuni aderenti a livello di morfologia, assetti economico-produttivi e vocazioni territoriali. Per soddisfare le diverse esigenze che caratterizzano i Comuni aderenti, l'Unione definisce le proprie priorità amministrative in base all'obiettivo di coesione territoriale e al principio di sussidiarietà orizzontale.
- 4) L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

ART. 5
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a. migliorare, incrementare e sviluppare la qualità di tutti i servizi erogati a beneficio dei singoli Comuni, ottimizzando le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, anche mediante l'esercizio delle attività in forme unificate o integrate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali; a

tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- c. adottare metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti;
- d. promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali;
- e. garantire la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche e all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento;
- f. esercitare le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani;
- g. promuovere l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti;
- h. favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.

ARTICOLO 6

DURATA E SCIOLGIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
 - 2) Lo scioglimento dell'Unione, nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale, è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- Successivamente, lo scioglimento verrà deliberato dal Consiglio dell'Unione, recependo le deliberazioni dei singoli Comuni aderenti.
- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
 - 4) Contestualmente a quanto disposto dal comma 3, le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate sono riallocate ai

sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7

ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto con atto deliberativo assunto dal Consiglio dell'Unione stessa, così come disposto dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) La possibilità di recedere dall'Unione è prevista per i Comuni montani solo in caso di passaggio ad altra Unione.
- 4) Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione con specifica deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione prende atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti l'ente che ha effettuato il recesso.
- 6) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica dei regolamenti e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 7) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 5. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi, oltre a prendersi in carico le risorse umane e/o strumentali, nonché le attività e/o le passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
- 9) Se valutato necessario o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta del piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina, o diversamente a carico dell'Unione, qualora la stessa abbia attivato tale richiesta.

ART. 8
CONFERIMENTO DI FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- 4) Le funzioni proprie, a seguito del subentro ai sensi del Piano di successione, adottato in base all'art. 11 della L.R. n. 21/2012, o conferite, sono indicate nell'elenco contenuto nell'allegato "A" del presente Statuto.
- 5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione, con le modalità di cui all'art. 9, sono elencate dall'art. 14, comma 27 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché dall'art. 7, comma 3, della L.R. 21/2012, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
- 6) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.
- 7) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti con le modalità indicate al successivo art. 9.
- 8) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di funzioni o servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa, con altre Unioni o con altri Enti, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito dell'efficace ed efficiente svolgimento degli stessi. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.
- 9) È fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.

ART. 9
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 8, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono, mediante apposita convenzione, le funzioni conferite.

- 2) Le sopracitate convenzioni devono prevedere:
- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese e delle entrate;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni, di norma, può essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

ART. 10
FORME COLLABORATIVE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

- 1) Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 8 e 9, l'Unione favorisce forme di convenzionamento e collaborazione interistituzionale tra la medesima ed i Comuni che ne fanno parte, nel perseguitamento degli obiettivi programmatici previsti all'art. 5 del presente Statuto e in una logica di gestione coordinata, efficace ed efficiente dei servizi e delle funzioni proprie di detti Enti.
- 2) La presente modalità organizzativa può comportare la costituzione di uffici unici, nonché l'utilizzo in forma congiunta del personale assegnato agli stessi.

ART. 11
SUB AMBITI

- 1) Al fine dell'efficace organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, fermo restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

- 2) Il sub ambito territoriale individuato in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte della ex Comunità montana ed ha sede nel Comune di Bagno di Romagna.
- 3) Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei voti assegnati.
- 4) Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
- 5) Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.
- 6) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

ART. 12 **CONFERENZA DEI SINDACI DI SUB AMBITO**

- 1) All'interno di ciascun sub ambito può essere prevista la costituzione della Conferenza dei Sindaci di sub ambito composta dai Sindaci dei Comuni aderenti. Alle riunioni è permanentemente invitato a partecipare il Presidente dell'Unione.
- 2) La Conferenza dei Sindaci di sub ambito si riunisce presso la sede legale dell'Unione o anche in sede diversa, purché ricompresa nel territorio del sub ambito.
- 3) Alle Conferenze dei Sindaci di sub ambito è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale rigetto di proposte e pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci di sub ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub ambito medesimo.
- 4) Le Conferenze dei Sindaci di sub ambito nel territorio di riferimento:
 - propongono agli organi dell'Unione gli indirizzi gestionali dei servizi riferiti al sub ambito;
 - sottopongono agli organi dell'Unione le proposte di deliberazione;
 - promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
- 5) La Conferenza designa a maggioranza un Sindaco che svolge le funzioni di coordinamento denominato "Coordinatore d'ambito".

6) Il Coordinatore d'ambito:

- convoca e presiede la Conferenza secondo le modalità assunte dalla stessa in base alla disciplina di riferimento;
- propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
- concorre, assieme al Presidente dell'Unione, alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso alle stesse rispetto all'attuazione dei programmi adottati dalla Conferenza dei Sindaci di sub ambito, e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN SUB AMBITI

1) Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.

2) La responsabilità gestionale dei servizi di sub ambito può essere affidata ad un dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 14
GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi eletti o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti; pertanto i rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
- 5) Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 6) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 7) La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 8) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate solo eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 9) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, nonché le disposizioni sullo *status* previste dal D. Lgs. n. 267/2000, laddove compatibili.
- 10) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della Legge n. 215/2012.

IL CONSIGLIO

ART. 15 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da tre consiglieri per ciascun Comune aderente. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono due consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto.
- 2) Nel Consiglio così costituito ciascun Consigliere dispone di 1 voto, ad eccezione dei rappresentanti del Comune di Cesena che dispongono di 5 voti ciascuno, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza e 1/3 è detenuto dai Consiglieri di minoranza.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale ovvero dal Commissario.
- 4) Salvo quanto previsto dal comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo art. 17 del presente Statuto.

ART. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano, in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.
- 2) Il Consiglio adotta, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, gli atti attribuiti dalla legge alle competenze del Consiglio Comunale relativamente alle funzioni e ai servizi conferiti all'Unione e dalla stessa gestiti.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 17
ELEZIONI, DIMISSIONI, SURROGAZIONI E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedono all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al precedente comma 1, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
- 3) In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione si applicano le modalità di nomina e i termini previsti dall'art. 9, comma 3, della L.R. 21/2012.
- 4) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito di elezioni amministrative nella maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.
- 5) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione di tutte le deliberazioni attestanti l'avvenuta elezione, nei termini di cui al precedente comma 1, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) A seguito dell'acquisizione degli atti di cui al comma precedente, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 21.
- 7) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.
- 8) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

ART. 18
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del

Consiglio ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato; altresì ha diritto di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 19
GARANZIA DELLE MINORANZE
E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 3) L'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite.

ART. 20
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, deve ottenere la convalida della propria nomina da parte del Consiglio dell'Unione stessa.
- 2) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili, e successive norme integrative.
- 3) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da comunicare al Presidente dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, salvo il caso di motivato impedimento.
- 4) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 21
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E PRESIDENZA

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano d'età entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento dell'ultima comunicazione di avvenuta elezione dei rappresentanti dei Comuni membri.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive, fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente, sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.
- 4) Prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, nella sua prima seduta di insediamento, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti e, successivamente, alla elezione del Presidente secondo le modalità di cui al successivo art. 30.

ART. 22
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai Consiglieri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 23
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione, ivi compreso il Presidente, che rappresentino la metà dei voti assegnati al Consiglio.
- 2) Le sedute sono pubbliche, salvo i casi disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 24
VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 25
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel rispetto del principio della parità di accesso, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive, propositive, a supporto dell'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri, di cui uno di minoranza, o da cinque membri, di cui due di minoranza, in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e i Sindaci, i quali hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.
- 3) Al fine della presentazione degli oggetti posti all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione, su iniziativa della Giunta o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri, può essere fissata una seduta pre-consiliare alla quale potranno prendere parte i membri della Giunta ovvero i Dirigenti interessati rispetto alla specifica materia da trattare.

LA GIUNTA

ART. 26
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri, da un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione, scelto tra i propri assessori.

- 3) I Sindaci possono essere sostituti in caso di loro incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, da un assessore con delega.
- 4) La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dal ruolo di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 27
COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di ordinaria amministrazione e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
 - ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti dei presenti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.
- 4) Tenuto conto che l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della L.R. n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tali casi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

IL PRESIDENTE

ART. 28
IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente:
 - è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio;
 - rappresenta l'Unione ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende le attività del Segretario – Direttore;
 - può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio;
 - garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei Sindaci che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 2) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
 - 3) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione e i Comuni aderenti.
 - 4) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
 - 5) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 29
IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 30
ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei voti assegnati tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire a maggioranza assoluta dei voti assegnati, una durata più ridotta con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente.
- 2) Il Presidente è eletto sulla base del contenuto di un documento programmatico.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decaduta dal ruolo di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

- 5) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che rappresentino almeno 1/3 dei voti assegnati, che contenga il nominativo del nuovo Presidente, che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 31
PRINCIPIO DI DISTINZIONE

- 1) L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Unione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
- 2) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3) Ai dirigenti spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 4) Nei casi di carenza di disciplina delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.
- 5) I rapporti tra organi politici e dirigenti sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 32
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione orienta l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti principi, che hanno come riferimento la centralità dei cittadini:
 - a) organizzazione dei servizi in un'unica struttura amministrativa;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, attraverso l'uso di tecnologie informatiche e telematiche, nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza dell'azione amministrativa;
 - d) autonomia, funzionalità, efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno, mediante formule che promuovano la qualità del lavoro e dell'occupazione, la coesione sociale, il contrasto alla criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità;
 - e) fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e del tessuto socio economico territoriale, privilegiando un sistema di servizi a rete;
 - f) superamento del sistema gerarchico-funzionale, mediante struttura a matrice, che consenta il presidio delle funzioni specialistiche, ottimizzando l'impiego e le capacità tecnico professionali del personale assegnato.

ART. 33
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza, della prevenzione della corruzione e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ART. 34
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione si avvale di personale proprio, ovvero trasferito, comandato o distaccato dai Comuni aderenti o da altri enti, per assicurare il pieno e corretto espletamento delle funzioni e attività proprie o affidate, riconoscendo il ruolo del confronto, sia per quanto riguarda l'applicazione del CCNL Funzioni Locali sia per la contrattazione a livello di Unione, da svilupparsi con le organizzazioni sindacali di categoria e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
- 2) La gestione del personale si basa su principi di responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, delle modalità di esercizio delle competenze assegnate, della verifica della rispondenza agli obiettivi.
- 3) L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

ART. 35
PARITÀ DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ

- 1) L'Unione dei Comuni Valle del Savio riconosce, promuove e tutela la parità di genere quale principio fondamentale del proprio ordinamento, in conformità alla Costituzione italiana, alla normativa europea e nazionale e ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
- 2) L'Unione si impegna a:
 - a) contrastare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata sul genere;
 - b) promuovere la piena partecipazione delle donne e degli uomini alla vita politica, economica, sociale e culturale del territorio;
 - c) integrare il principio di *gender mainstreaming* in tutte le politiche, programmazioni e attività dell'Unione.
- 3) Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Unione:
 - a) adotta azioni positive, volte a rimuovere ostacoli alla parità effettiva;
 - b) promuove politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - c) garantisce pari opportunità nell'accesso e nello sviluppo del personale dell'ente;
 - d) valorizza la rappresentanza equilibrata di genere negli organi e negli organismi partecipati.
- 4) L'Unione promuove il monitoraggio periodico dell'effettiva attuazione del principio di parità di genere, anche attraverso strumenti di rendicontazione e consultazioni con organismi rappresentativi.

ART. 36
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) I Segretari dei Comuni, il Segretario dell'Unione e/o il Direttore Generale, se nominato, i dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel presente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 37
PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1) L'Unione persegue il principio di trasparenza e prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni erogate, in linea con quanto previsto dalla Costituzione, consentendo di rendere visibile e controllabile dall'esterno la propria attività e quella dei propri dipendenti e di favorire lo sviluppo di diffuse forme di controllo del buon andamento e dell'imparzialità.

ART. 38
PRINCIPIO DI PREMIALITÀ

- 1) La premialità tramite i sistemi di misurazione e valutazione della performance è finalizzata ad introdurre nell'organizzazione strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità stabilite dalla legge, e comunque orientati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

ART. 39
DIRETTORE DELL'UNIONE

- 1) Il Presidente, previo parere favorevole della Giunta, può nominare il Direttore dell'Unione tra i Segretari comunali e i dirigenti dei Comuni aderenti. A tal fine l'Unione stipula apposita convenzione con l'Amministrazione interessata. La durata in servizio del Direttore dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.
- 2) Il Direttore può essere altresì nominato con contratto a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche degli enti locali aderenti e deve essere di comprovata esperienza professionale.

- 3) Il Direttore ha la responsabilità della realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi politici. Svolge inoltre i compiti previsti per legge, nonché quelli che gli sono attribuiti dai regolamenti e dagli organi associativi.

ART. 40
SEGRETARIO DELL'UNIONE

- 1) Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di Segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei Comuni anche ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004. Ai Segretari delle Unioni si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L. n. 93/1981.
- 2) Il Segretario dell'Unione svolge funzioni di assistenza legale e amministrativa agli organi e al Direttore, se nominato, nonché i compiti attribuitigli dai regolamenti e dagli organi esecutivi.
- 3) La durata in servizio del Segretario dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.
- 4) Al Segretario dell'Unione è attribuita la retribuzione prevista dai CCNL di categoria.
- 5) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 41
RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

- 1) Ciascun Settore e Servizio è affidato ad un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti interni all'ente stesso.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Dirigente responsabile del Servizio, l'incarico della sostituzione è attribuito con provvedimento del Presidente, sentito il Segretario.

ART. 42
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti è possibile prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

TITOLO IV
ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 43
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
- 2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

ART. 44
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, costituisce strumento di programmazione il Programma triennale di investimento di cui all'art. 4 della L.R. n. 2/2004.

ART. 45
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti e le clausole di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 46
FINANZE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
- 3) L'Unione svolge le funzioni di cui al precedente art. 8 nel rispetto dei principi di pareggio e degli equilibri del bilancio, verificando la regolare gestione dei fondi, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

ART. 47
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni aderenti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) I Comuni aderenti sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali per le quote di rispettiva competenza iscritti nel bilancio dell'Unione, al fine di garantire operatività, continuità ed eventuale potenziamento delle funzioni gestite in forma associata.
- 3) Eventuali contribuzioni da parte di terzi a favore dell'Unione potranno essere considerate contabilmente nel bilancio dell'Unione al fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei Comuni aderenti, senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi e gli equilibri di bilancio .
- 4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni aderenti all'Unione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione stessa.

ART. 48
GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi,

servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

- 2) Il regolamento di contabilità disciplina puntualmente l'insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico finanziaria dell'Unione, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente. A tal fine il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 5) Con cadenze espressamente stabilite su base annua, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dalle relative convenzioni approvate dal Consiglio, la Giunta determina le quote di compartecipazione ai costi generali dell'Unione da parte di ciascun Comune.

ART. 49 **ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

- 1) Il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Organo di Revisione dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) L'Organo di Revisione dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
- 3) Il Consiglio dell'Unione, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di Revisione dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di Revisione dei Conti e quella degli uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 50 **SERVIZIO DI TESORERIA**

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

ART. 51 **CRITERI GENERALI**

- 1) L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
- 2) A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3) L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi scopi sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché volte alla valorizzazione ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

ART. 52 **CONSULTAZIONI**

- 1) Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tener conto in sede deliberante.
- 2) Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, l'amministrazione provinciale, altri enti, le organizzazioni sindacali e di categoria, nonché associazioni ed esperti.

ART. 53 **ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE**

- 1) I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione e la Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
- 2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

- 3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

ART. 54
INFORMAZIONE E TRASPARENZA

- 1) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguitamento degli obiettivi di trasparenza e accessibilità, informando la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali anche nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 33/2013.
- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio, assicurando agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 3) L'Unione ha un Albo Pretorio on- line per la pubblicazione degli atti.

ART. 55
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano o consentono il differimento della divulgazione.
- 2) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

ART. 56
ACCESSO CIVICO

- 1) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2) La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

ART. 57
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 2) Per quanto non sia già espressamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 58
CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

- 1) Tenuto conto che l'Unione nasce a seguito della soppressione della preesistente Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, che erano in capo alla sopracitata Comunità Montana, così come risultanti dal Piano di successione adottato ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 21/2012.

ART. 59
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

- 1) Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

ART. 60
ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti riguardanti il funzionamento degli organi istituzionali del Comune aderente di più grande dimensione, in quanto compatibili con il presente Statuto, e il suo Presidente, sentito il Segretario dell'Unione, si adopera al fine di risolvere eventuali controversie interpretative, alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

ART. 61
ENTRATA IN VIGORE – CLAUSOLA DI RINVIO

- 1) Il presente Statuto e gli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'albo pretorio on-line dei Comuni aderenti all'Unione.
- 2) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 3) Il presente atto viene, inoltre, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

Allegato "A"**Statuto Unione dei Comuni Valle del Savio – Conferimenti di funzioni e convenzioni attive**

A) FUNZIONI PROPRIE	COMUNI ADERENTI
– Funzioni della montagna	Comuni montani
B) FUNZIONI CONFERITE	COMUNI ADERENTI
<ul style="list-style-type: none"> – Protezione civile – Sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione – Servizi sociali – Sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP) – Stazione unica appaltante – Statistica (ad eccezione del Comune di Sarsina) – Turismo e marketing territoriale – Controllo di gestione – Gestione del Personale 	Tutti i Comuni con eccezione del Comune di Sarsina per la Statistica.
C) FUNZIONI ASSOCIATE	COMUNI ADERENTI
<ul style="list-style-type: none"> – Prevenzione della corruzione e trasparenza – Protezione dei dati personali – Formazione del personale – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro – Progettazione in ambito europeo – Sportello facile digitale 	Tutti i Comuni con eccezione del Comune di Cesena per la progettazione in ambito Europeo e del Comune di Sarsina per quanto riguarda lo Sportello facile digitale.

D) ALTRE FORME DI CONVENZIONAMENTO	
<ul style="list-style-type: none">– D.L. n. 78/2010 e L.R. n. 21/2012. Obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali. Individuazione e trasferimento delle funzioni e dei servizi correlati all'Unione Valle del Savio.– Convenzione tra il Comune di Cesena e l'Unione dei Comuni Valle del Savio per la gestione associata dei servizi generali e di staff.– Convenzione tra il Comune di Cesena e l'Unione dei Comuni Valle del Savio per la disciplina di un ufficio unico di avvocatura civica.– Accordo territoriale fra i Comuni di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Bagno di Romagna e Verghereto e l'Unione dei Comuni Valle del Savio per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e la formazione dell'ufficio di piano di cui all'art. 55 della L.R. 21.12.2017 n. 24.– Convenzione per la gestione della funzione sismica tra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.– Convenzione per la gestione associata di alcune funzioni e servizi tra il Comune di Cesena, l'Unione dei Comuni Valle del Savio ed il Comune di Montiano.	

